



## ALLEGATO B

### **Nota metodologica concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui all'articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021**

#### **Premessa.**

L'articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021 prevede (comma 1) **l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per l'anno 2021** relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni indicate dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legge.

Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario cui è riconosciuto un contributo a fondo perduto e che sono quindi in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo in esame, indicati dal predetto articolo 1 (commi da 2 a 4).

Il comma 2 dell'articolo 6-sexies precisa altresì che l'esenzione IMU si applica limitatamente agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Al fine di ristorare i comuni della perdita di gettito conseguente all'esenzione IMU in oggetto è stato istituito nello stato di previsione del un fondo con una dotazione di **142,5 milioni di euro** per l'anno 2021. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali, di cui la presente nota metodologica costituisce parte integrante.

#### **Riparto del fondo.**

Il ristoro delle minori entrate dei comuni è determinato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24).

Si rileva che l'esenzione in esame si riferisce all'IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice)



e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.

La platea dei potenziali beneficiari è stata individuata sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate riguardanti i soggetti, titolari di partita IVA, per i quali ricorrono le condizioni previste dal citato articolo 1 del D.L. n. 41/2021.

Il requisito della gestione dell'attività da parte del soggetto passivo IMU si considera in primo luogo soddisfatto identificando i versamenti IMU/TASI dei contribuenti sopra indicati, distinti per comune e riferiti all'anno 2019<sup>1</sup>.

Al fine di determinare il ristoro da attribuire, tenuto conto dei versamenti complessivi effettuati per ciascun comune, sono stati considerati solo gli importi di gettito riferibili agli immobili nei quali possono essere svolte le attività di cui i soggetti passivi IMU siano anche gestori. La valutazione è stata effettuata puntualmente considerando le caratteristiche delle varie attività economiche, escludendo in ogni caso gli importi riferibili agli immobili locati.

Sono stati parimenti esclusi dalla stima del ristoro gli immobili che già rientrano nelle ulteriori esenzioni per l'anno 2021, disposte dall'articolo 1, commi da 599 a 601, della legge n. 178/2020 (immobili del comparto turistico) e dall'articolo 78, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (cinema e teatri) per i quali il rimborso ai comuni delle minori entrate è attribuito con altri provvedimenti.

Avendo preso a riferimento i dati di versamento relativi all'anno 2019 (periodo ante COVID) sono stati utilizzati nella stima sia i dati di gettito IMU che quelli relativi alla TASI atteso che dal 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 738 e ss, della legge n. 160/2019, il gettito della TASI è incluso nell'IMU.

Sulla base della metodologia sopra riportata si attribuisce un ristoro complessivo per le minori entrate IMU previste dall'articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021 complessivamente pari a **142.499.960,08 euro**<sup>2</sup>, in linea quindi con lo stanziamento previsto. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle medesime Regioni.

---

<sup>1</sup> Per i fabbricati produttivi di categoria D il gettito pari all'aliquota del 7,6 per mille spetta allo Stato. I comuni possono deliberare una maggiorazione nella misura massima del 3 per mille e pertanto è stato considerato solo il gettito della maggiorazione (codice tributo 3930).

<sup>2</sup> L'importo attribuito considera anche un azzeramento di valori minimi per ciascun comune inferiori a 50 euro.